

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 06/03/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 15 ottobre 2025, previo reclamo del 25 settembre 2025, riscontrato dall'intermediario il 9 ottobre 2025, la parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.495,00 corrispondente a sei operazioni di pagamento disposte a seguito di una frode. La parte ricorrente riferisce di aver proposto in vendita un bene mobile su una nota piattaforma on-line e di essere stata contattata da un soggetto interessato all'acquisto, dal quale è stata poi convinta a recarsi presso un ATM e ad effettuare i pagamenti contestati.
2. – Nelle controdeduzioni del 27 ottobre 2025 l'intermediario resistente conclude per il rigetto del ricorso, facendo valere, da un lato, la corretta autorizzazione dei pagamenti contestati con inserimento del codice segreto e lettura del chip dello strumento di pagamento utilizzato e, dall'altro, la colpa grave dell'utente nell'assecondare le indicazioni del malfattore.
3. – La parte ricorrente non ha depositato memoria di repliche.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

La parte ricorrente contesta sei operazioni di pagamento per un importo complessivo di Euro 3.489,00. Si tratta in particolare di ricariche di una medesima carta prepagata.

Dalla documentazione in atti risulta che le operazioni in questione sono state disposte presso uno sportello ATM con lettura del chip dello strumento di pagamento utilizzato e con inserimento del relativo codice segreto.

Le operazioni sono state pacificamente disposte dalla stessa parte ricorrente. In effetti, è la stessa parte ricorrente a riferire di essere stata convinta dal malfattore, che l'aveva contattata su un sito di acquisti on-line, a recarsi presso l'ATM e disporre i pagamenti in questione.

Le operazioni contestate non possono dunque considerarsi non autorizzate. Non viene perciò in considerazione la speciale disciplina di cui al d. lgs. n.11 del 2010 come modificato dal d. lgs n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (c.d. PSD 2).

In questi casi, secondo un orientamento condiviso dai diversi Collegi territoriali, una responsabilità concorrente dell'intermediario può nondimeno essere riconosciuta laddove, in base alla disciplina di diritto comune, risulti un qualche apporto causale dello stesso intermediario alla realizzazione della truffa di cui il cliente sia rimasto vittima.

Nel caso in esame, tuttavia, sulla base della documentazione in atti, risulta chiaramente che la parte ricorrente ha operato in piena autonomia assecondando le indicazioni del truffatore. Non è dunque possibile riconoscere un qualsiasi apporto causale dell'intermediario alla realizzazione della frode (come avviene invece, ad esempio, quando la vittima abbia ricevuto una telefonata da un'utenza che appaia riferibile all'intermediario o quando la stessa vittima si sia rivolta ad impiegati dell'intermediario che non abbiano però rilevato la truffa in atto pur essendo nella condizione di farlo). Nessuna responsabilità per l'accaduto può perciò essere imputata all'intermediario.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso,

IL PRESIDENTE